

successivamente notificato ai convenuti unitamente al decreto presidenziale di fissazione udienza, la Procura regionale conveniva in giudizio Olimpia s.r.l., gestore della struttura ricettiva “Grande Albergo Alfeo”, in solido con gli amministratori Gallo Gaetano e Calafiore Giuseppe, per sentirli condannare in favore del Comune di Siracusa al pagamento della somma di euro 120.892,50 (euro centoventimilaottocentonovantadue/50), oltre rivalutazione ed interessi legali in favore del comune di Siracusa,, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

I fatti che davano luogo al giudizio di responsabilità possono così sintetizzarsi.

La Procura riceveva, con nota del Comune di Siracusa del 6 marzo 2018, l’elenco delle strutture ricettive che avrebbero omesso, totalmente o parzialmente, le dichiarazioni e i versamenti relativi all’imposta di soggiorno; delegava, quindi, per ulteriori approfondimenti il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Siracusa che, con relazione del 21.01.2019, confermava l’omesso versamento di detta imposta da parte della società Olimpia s.r.l., gestore della struttura recettiva Grande Albergo Alfeo dal 2014 al 2019, pur avendo riscosso l’imposta di soggiorno.

Il requirente ha rilevato al riguardo che il regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Siracusa n. 136 del 28/11/2013, resa esecutiva a far data dal 01/12/2013, obbliga i gestori delle strutture ricettive a riscuotere l’imposta di soggiorno, rilasciando quietanza, a dichiarare trimestralmente al Comune di

Siracusa, entro sedici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero degli ospiti ricevuti nel trimestre precedente, il periodo di permanenza, l'importo di imposta dovuta, gli estremi del relativo versamento, nonché ad effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare.

Dalle verifiche svolte era invece emersa l'omissione dei versamenti della società Olimpia s.r.l., gestore della struttura Grande Albergo Alfeo, - amministrata da Gallo Gaetano, per il periodo dal 01/01/2014 al 18/02/2016 e da Calafiore Giuseppe per il periodo dal 18/02/2016 alla data di ispezione - per la totalità dei ratei trimestrali nel periodo dal mese di gennaio 2014 al mese di dicembre 2018, con conseguente danno all'Erario per l'importo di euro 120.892,50.

In considerazione della qualità di agente contabile rivestita dai convenuti, la Procura quindi notificava l'invito a dedurre nei confronti dei medesimi.

Gli invitati non hanno esercitato le proprie facoltà preprozessuali.

Il Procuratore regionale ha emesso, pertanto, atto di citazione.

La trattazione della causa, già fissata all'udienza dell'8 aprile 2020, veniva rinviata a quella del 22 luglio 2020 e da ultimo ulteriormente rinviata con decreto presidenziale del 4 dicembre 2020, comunicato alle parti, in ragione di esigenze organizzative della Sezione.

All'udienza di discussione del 17 febbraio 2021, il Pubblico Ministero ha insistito per la condanna della società Olimpia s.r.l. e dei suoi

amministratori Gallo Gaetano e Calafiore Giuseppe D'Amico Cesare.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della società Olimpia s.r.l. e dei suoi amministratori Gallo Gaetano e Calafiore Giuseppe D'Amico Cesare, i quali regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.

2. Il presente giudizio ha per oggetto il danno cagionato al Comune di Siracusa per l'ammontare di euro 120.892,50 da Olimpia s.r.l., in solido con i suoi amministratori Gallo Gaetano e Calafiore Giuseppe, a seguito del mancato riversamento, nei termini di legge, di somme introitate a titolo di imposta di soggiorno per il periodo dal 2014 al 2018, nella gestione della struttura ricettiva Grande Albergo Alfeo.

3. Preliminarmente, va affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte anche alla luce della sopravvenuta normativa di cui all'art. 180 del d.l. 34/2020, convertito nella legge 77/2020 secondo cui "All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter.Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve

essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”

Orbene, la suddetta disciplina, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso, che assume la veste di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico e che è tenuto a riversarlo nelle casse dell'ente. (cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707, cit.).

Alla luce di quanto sopra illustrato, quindi, deve essere riconosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da coloro che vi alloggiano l'imposta di soggiorno e conseguentemente va affermata, nei suoi riguardi, anche la giurisdizione della Corte dei

conti.

4. Il D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, prevede che “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché' dei relativi servizi pubblici locali”.

Il successivo comma 3 detta la disciplina generale in materia di imposta di soggiorno, prevedendo che “Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché' di prevedere

esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Il Comune di Siracusa, in conformità alla suddetta normativa, con delibera del Consiglio comunale n. 136 del 28.11.2013, ha approvato il regolamento dell'imposta di soggiorno che agli artt. 6 e 7 prevede che i gestori delle strutture ricreative riscuotano le somme e le riversino trimestralmente al Comune;

4.1. Ciò posto, il Collegio rileva che la società che ha gestito la struttura ricettiva Grande Albergo Alfeo, nella specie la società Olimpia s.r.l., con gli amministratori che si sono succeduti Gallo Gaetano e Calafiore Giuseppe, riveste la qualifica di agente contabile, come statuito dalle Sezioni riunite di questa Corte che, con sentenza n. 22/206/QM, ha peraltro rilevato l'obbligo, da parte dell'agente, di rendere il conto giudiziale della gestione, ai sensi degli artt. 74, comma 1, R.D. n.827/1924 e 93, D.lgs. n.267/2000.

L'agente contabile in questione, infatti, anche sulla scorta delle previsioni del regolamento comunale, è chiamato a svolgere una funzione strumentale, ai fini della riscossione dell'imposta, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica, con il conseguente insorgere del rapporto di servizio, il cui contenuto prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, che hanno natura pubblica, in

quanto ricevute quale pagamento di un debito di imposta, per sua natura di rilevanza pubblicistica (sulla qualificazione di agente contabile e sulla sottoposizione alla giurisdizione contabile, cfr. per tutte: Cass., SS.UU., 13330/2010 e 14891/2010).

4.2. Tanto premesso, va rilevato che l'omesso adempimento dell'obbligo di riversamento trimestrale delle somme riscosse, a favore del Comune, configura la sussistenza di danno erariale, addebitabile alla società convenuta Olimpia s.r.l. e ai suoi amministratori *pro-tempore* Gallo Gaetano e Calafiore Giuseppe, che ne rispondono in solido, a titolo di dolo.

Dagli atti di causa, infatti, in modo incontrovertibile, risulta che la società ha omesso di effettuare il dovuto riversamento a favore del Comune con riferimento a tutto il periodo oggetto di contestazione, ossia da gennaio 2014 fino a dicembre 2018, arrecando allo stesso un danno erariale di importo pari alle somme indebitamente trattenute.

Il danno deve essere calcolato in base all'intera somma dovuta e non versata al Comune di Siracusa pari a euro 120.892,50.

5. Va, pertanto, disposta la condanna di Olimpia s.r.l. e di Gallo Gaetano e Calafiore Giuseppe, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 120.892,50, oltre rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dell'obbligo del versamento trimestrale. Detta somma va aumentata degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si

liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale regionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale

Condanna

OLIMPIA S.r.l., (c.f. e P.IVA 01802760890), con sede legale in Siracusa, via Nino Bixio n. 11; GALLO Gaetano, (C.F. GLLGTN49C08D636L), nato a Floridia il 08/03/1949; CALAFIORE Giuseppe, (C.F. CLFGPP51B03I785Q), nato a Solarino il 03/02/1951, al pagamento, in solido tra di loro, in favore del Comune di Siracusa, della somma complessiva di € 120.892,50 oltre alla rivalutazione monetaria come in motivazione.

Le somme suddette saranno aumentate degli interessi legali, decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in € 316,85 (euro trecentosedici/85).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2021.

Il Presidente estensore

Giuseppa Maneggio

f.to digitalmente

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge

Palermo, 3 marzo 2021

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Rita Casamichele

f.to digitalmente